

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2004****nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione****Sicurezza degli apparecchi per abbronzatura a scopi cosmetici**

(2004/C 275/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽¹⁾ stabilisce le procedure che devono essere applicate quando uno Stato membro, per motivi di sicurezza, vieta la commercializzazione od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico. In tal caso, lo Stato membro informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare se l'irregolarità risulti da una lacuna in una delle norme armonizzate di cui all'articolo 5 della direttiva, dall'applicazione errata di dette norme o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'articolo 2 della direttiva.

A norma dell'articolo 5, si presume che le norme armonizzate adottate dall'organismo europeo di normalizzazione CENELEC siano conformi alle prescrizioni della direttiva 73/23/CEE. La Commissione europea pubblica, a titolo d'informazione, i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Nel contesto della notifica di una clausola di salvaguardia da parte delle autorità spagnole e finlandesi a norma dell'articolo 9 della direttiva, è stata denunciata alla Commissione europea una lacuna nella norma armonizzata EN 60335-2-27:1997.

La lacuna riguarda i rischi connessi con l'esposizione alla radiazione ultravioletta ⁽²⁾ (RUV). L'eccessiva esposizione alla RUV può causare eritemi solari nonché danneggiare la cornea e la congiuntiva dell'occhio. Essa può anche accelerare l'invecchiamento della pelle e potrebbe aumentare il rischio di melanoma e di altri tumori cutanei.

Conformemente all'articolo 5 della direttiva 73/23/CEE, i riferimenti della norma armonizzata EN 60335-2-27:1997 sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

Questa norma, come adottata dall'organismo europeo di normalizzazione CENELEC, è intitolata:

— «Sicurezza degli elettrodomestici e di apparecchi elettrici analoghi – Parte 2-27: Prescrizioni particolari riguardanti gli apparecchi per l'esposizione della pelle alle radiazioni ultraviolette e infrarosse».

La norma distingue quattro tipi di apparecchi abbronzanti che emettono raggi ultravioletti:

— gli apparecchi UV del tipo 1 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda superiori a 320 nm e da un irraggiamento relativamente alto ($\geq 0,15 \text{ W m}^{-2}$) nella fascia 320 nm - 400 nm. L'emissione a lunghezze d'onda inferiori a 320 nm è limitata a $0,5 \text{ mW m}^{-2}$;

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 73/23/CEE (GU L 77 del 26.3.1973). Direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993).

⁽²⁾ La Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) definisce la radiazione ultravioletta (RUV) come la radiazione ottica compresa tra 100 e 400 nm. Lo spettro è diviso in tre fasce fotobiologiche: UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm) e UV-A (315-400 nm).

⁽³⁾ GU C 103 del 29.4.2004, pag. 2.

- gli apparecchi UV del tipo 2 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda rientranti nelle fasce spettrali UV-A e UV-B e da un irraggiamento relativamente alto ($\geq 0,15 \text{ W m}^{-2}$) nella fascia 320 nm - 400 nm. L'irraggiamento a lunghezze d'onda inferiori a 320 nm è compreso tra 0,5 e 150 mW m⁻²;
- gli apparecchi UV del tipo 3 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda rientranti nelle fasce spettrali UV-A e UV-B e da un irraggiamento limitato ($\leq 0,15 \text{ W m}^{-2}$) in ciascuna banda di radiazione UV;
- gli apparecchi UV del tipo 4 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato principalmente da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda inferiori a 320 nm e da un irraggiamento superiore a 0,15 W m⁻² (a lunghezze d'onda comprese tra 320 e 400 nm, l'irraggiamento è limitato a 0,15 W m⁻²).

Nella norma EN 60335-2-27:1997 sono state individuate le seguenti lacune:

- per gli apparecchi UV del tipo 1 e 2 non è indicato nessun limite per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-A;
- per gli apparecchi UV del tipo 4 non è indicato nessun limite per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-B;
- per gli apparecchi UV del tipo 1, 2, 3 e 4 non è indicato nessun limite per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-C.

Gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e c), della direttiva 73/23/CEE prevedono che il materiale elettrico debba essere concepito e fabbricato in modo da garantire:

- la protezione contro i pericoli che possono essere causati dalle radiazioni,
- la protezione contro i pericoli di natura non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico.

La versione attuale di questa norma non assicura una protezione adeguata contro i rischi connessi con l'esposizione alla RUV in quanto non indica tutti i valori limite necessari per quanto riguarda l'irraggiamento efficace di RUV per i diversi apparecchi abbronzanti.

Di conseguenza, la norma EN 60335-2-27:1997 quale pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non prevedendo i valori per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-A, UV-B e UV-C, non può essere considerata conforme alla direttiva 73/23/CEE per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alla radiazione UV.

Queste conclusioni sono state sostenute da esperti delle amministrazioni nazionali che hanno partecipato alla riunione del gruppo di lavoro per la cooperazione amministrativa del 1° ottobre 2003 e alla riunione del gruppo di lavoro LVD del 24 e del 25 febbraio 2004.

La Commissione europea ha invitato l'organismo europeo di normalizzazione CENELEC a rivedere la norma in modo da assicurare una protezione adeguata contro i rischi suddetti.

In assenza di una norma armonizzata rivista, i produttori di apparecchi per abbronzatura a scopi cosmetici dovranno effettuare una valutazione di rischio affinché, in sede di accertamento della conformità alla direttiva 73/23/CEE, i pericoli connessi con l'esposizione alla RUV siano adeguatamente presi in considerazione.

Pertanto, la Commissione ritiene quanto segue:

- La norma EN 60335-2-27:1997 quale pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non può essere considerata conforme alla direttiva 73/23/CEE perché non prevede i valori per l'irraggiamento efficace massimo con riferimento ai seguenti apparecchi e tipi di RUV:
 - apparecchi UV del tipo 1 e 2 per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni UV-A,

- apparecchi UV del tipo 4 per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni UV-B,
 - apparecchi UV del tipo 1, 2, 3 e 4 per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni UV-C.
 - Le autorità degli Stati membri terranno conto del presente parere nell'ambito della sorveglianza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero basare le loro misure di sorveglianza del mercato su una valutazione caso per caso e rispettare il principio di proporzionalità.
-